

NOMOS

Speciale

Coronavirus: le disposizioni adottate da Governo e Regioni

Giovedì 27 febbraio 2020 - ore 16.30






DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL GOVERNO






PROVVEDIMENTO	ITER	NOTE
<p>DECRETO LEGGE</p> <p>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Approvato in prima lettura con modifiche alla Camera (AC.2402) 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>In corso d'esame presso la Commissione Sanità del Senato (AS.1741)</p>	<p>Articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1). Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate (comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area (lettera a); • divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera b); • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c); • sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d); • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera e); • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f); • sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g); • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h); • previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera i); • chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j); • chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera k) • previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l); • limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, (lettera m); • sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n); • sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera o). <p>Articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>Articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede infatti che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>Articolo 4, detta le disposizioni finanziarie. Lo stanziamento previsto è di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile.</p> <p>Articolo 5 fissa al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (domenica 23 febbraio 2020).</p>
<p>DPCM</p> <p>Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020</p>	<p>Articolo 1 prevede che nei comuni della zona rossa in Lombardia e Veneto è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di allontanamento e di accesso; • la sospensione di: <ul style="list-style-type: none"> - manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; - servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado salvo le attività formative svolte a distanza; - viaggi di istruzione; - servizi di apertura al pubblico dei musei ed egli altri istituti e luoghi della cultura; - attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; - procedure pubbliche concorsuali indette e in corso nei comuni della zona rossa, - tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali; - servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili; - attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità tra cui i veterinari nonché quelle che possono essere svolte al proprio domicilio; - svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati nelle aree della zona rossa; • l'obbligo di accedere ai servizi pubblici e agli esercizi commerciali indossando dispositivi di protezione individuale;





		<p>Le misure non si applicano al personale sanitario nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>Articolo 2 prevede che gli individui che sono transitati ed hanno sostato nei comuni della zona rossa sono obbligati a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente e possono essere oggetto di misure quali la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.</p> <p>Articolo 3 stabilisce che la modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale.</p> <p>Articolo 4 stabilisce che il responsabile dell'esecuzione delle misure è il Prefetto territorialmente competente di concerto il Ministro dell'interno avvalendosi delle Forze di polizia nonché nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate.</p> <p>Articolo 5 rende valide le disposizioni fino all'8 marzo</p>
<p>DPCM</p> <p>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n.47 25 febbraio 2020</p>	<p>Articolo 1 stabilisce che, in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, ad eccezione di quelli della zona rossa, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione di eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatto salvo lo svolgimento delle competizioni sportive e degli allenamenti all'interno di impianti a porte chiuse; • la sospensione dei viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020. Il diritto di recesso può essere esercitato senza corrispondere spese di recesso avendo diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati ma senza un indennizzo supplementare; • la riammissione nelle scuole per assenze superiori a cinque giorni avviene, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico; • l'attivazione di lezioni a distanza negli istituti scolastici per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica; • la sospensione del libero accesso ai musei, fissata per la prima domenica di marzo (1 marzo) su tutto il territorio nazionale; <p>Per quanto riguarda gli uffici periferici del Ministero dei trasporti delle province di Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione degli esami di idoneità; • la regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile; • la proroga dei termini per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione. <p>Inoltre, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la partecipazione a distanza degli studenti alle attività didattiche alle lezioni di Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica ove possibile • la possibilità di riduzione dell'orario di apertura al pubblico negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della zona rossa fino al 15 marzo 2020 • la collaborazione tra le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e il Ministero della giustizia al fine di garantire il superamento dell'emergenza per quanto riguarda i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni <p>Articolo 2 prevede che la modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati a ogni rapporto di lavoro subordinato</p> <p>Articolo 3 conferma le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020. Le disposizioni sono valide fino al 1 marzo 2020</p>
<p>DM</p> <p>Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020</p>	<p>Articolo 1, commi 1 e 2. Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché l'attività di riscossione effettuata con avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (e conseguenti provvedimenti) (art. 29 DL 78/2010), scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Tali sospensioni riguardano le persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio nei seguenti comuni della Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini) e del Veneto (Vo'). Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Articolo 1, comma 3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni non operano le ritenute alla fonte per il summenzionato periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.</p> <p>Articolo 1, comma 4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>Articolo 1, comma 5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, prevista all'articolo 12 DLgs 24 settembre 2015, n. 159:</p> <p><i>"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</i></p>






		<p>2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.</p> <p>3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione”.</p>
<p>ORDINANZA</p> <p>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 637)</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria • Incrementa il numero dei medici fino al termine di vigenza dello stato di emergenza
<p>ORDINANZA</p> <p>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 638)</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deroga alle procedure di cui Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività oggetto dell'ordinanza di cui alla presente ordinanza la sospensione dei viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020. Il diritto di recesso può essere esercitato senza corrispondere spese di recesso avendo diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati ma senza un indennizzo supplementare
<p>ORDINANZA</p> <p>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 639)</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione e gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) • Apertura di apposite contabilità speciali ai c.d. Soggetti attuatori • Disposizioni in materia di finanziamenti derivanti da donazioni liberali sul conto corrente di tesoreria del Dipartimento della protezione civile

DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI

REGIONE	LINK	NOTE
	<p>Comunicazione dipartimento Sanità 24 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni riguardanti l'accesso al Pronto Soccorso/DEA • Disposizioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie • Disposizioni sulla pulizia degli ambienti sanitari • Disposizioni sulla pulizia degli ambienti non sanitari • Disposizioni sull'eliminazione dei rifiuti • Obbligo per le sedi delle pubbliche amministrazioni di esporre soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento
	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020 (cittadini)</p> <p>Ordinanza 23 febbraio 2020 (Studenti universitari)</p> <p>Ordinanza 27 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di comunicazione, ai competenti servizi di sanità pubblica, per i cittadini rientranti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento
	Non sono state adottate disposizioni straordinarie	
	<p>Ordinanza 24 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza n.2 26 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza n.3 26 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza n.4 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di MMG e PLS • Disposizioni in presenza di paziente sintomatico • Disposizioni in materia di accesso al pronto soccorso • Disposizioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie • Disposizioni in materia di pulizia degli ambienti sanitari • Misure preventive (igienico-sanitarie) • Disposizioni in materia di indagine epidemiologica <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento ai Comuni di Montano Antilia e Ceraso si provvede alla sospensione di manifestazioni e iniziative • Sospensione dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado • L'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva degli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di malattia infettiva diffusa • Chiusura di tutte le attività commerciali esclusi quelli per l'acquisto dei beni di prima necessità <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni per inserire soluzioni disinfettanti negli uffici della pubblica amministrazione • Attività di sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico • Interruzione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento
	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p> <p>Circolare esplicativa 24 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle manifestazioni e iniziative di aggregazione • Chiusura dei servizi educativi e delle attività scolastiche • Sospensione delle attività museali • Sospensione dei viaggi di istruzione • Obbligo di informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, da parte degli individui provenienti da zone a rischio, che hanno fatto ingresso in Regione • Consigli igienici • Limitazione dell'accesso dei visitatori nelle aree di degenza degli ospedali

			<ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione giornaliera dei treni regioni e del trasporto pubblico • Sospensione delle procedure concorsuali • Valida sino al 1 marzo 2020
	Friuli Venezia Giulia	Ordinanza 23 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle manifestazioni e iniziative di aggregazione • Chiusura dei servizi educativi e delle attività scolastiche • Sospensione delle attività museali • Sospensione dei viaggi di istruzione • Obbligo di informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, da parte degli individui provenienti da zone a rischio, che hanno fatto ingresso in regione • Consigli igienici • Limitazione dell'accesso dei visitatori nelle aree di degenza degli ospedali • Disinfezione giornalieri dei treni regioni e del trasporto pubblico • Sospensione delle procedure concorsuali • Valida sino al 1 marzo 2020
	Lazio	Ordinanza 26 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento
	Liguria	Ordinanza 23 febbraio 2020 Nota esplicativa 25 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle manifestazioni e iniziative di aggregazione • Chiusura dei servizi educativi e delle attività scolastiche • Sospensione delle attività museali • Sospensione dei viaggi di istruzione • Obbligo di informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, da parte degli individui provenienti da zone a rischio, che hanno fatto ingresso in regione • Consigli igienici • Limitazione dell'accesso dei visitatori nelle aree di degenza degli ospedali • Disinfezione giornalieri dei treni regioni e del trasporto pubblico • Sospensione delle procedure concorsuali • Valida sino al 1 marzo 2020 <p><u>Nota esplicativa all'ordinanza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consentita attività sportiva svolta a porte chiuse • Consentite le attività svolte, ordinariamente, nei mercati rionali • Disposizioni in materia di funzioni religiose e laiche
	Lombardia	Ordinanza 23 febbraio 2020 Decreto (Ulteriori misure dell'ordinanza) 24 febbraio 2020 Faq ordinanza regionale	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle manifestazioni e eventi aggregativi • Chiusura dei servizi educativi e dell'infanzia • Sospensione dei servizi museali • Sospensione dei viaggi di istruzione • Obbligo di informativa per gli individui che hanno fatto accesso in Lombardia da zone a rischio • Chiusura delle attività commerciali escluse quelle di pubblica utilità • Chiusura dei locali dalle 18:00 alle 6:00 • Chiusura esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali • Chiusura delle manifestazioni fieristiche • Valida sino al 1 marzo 2020
	Marche	Ordinanza 25 febbraio 2020 Nota esplicativa 27 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle manifestazioni pubbliche • Sospensione dei servizi educativi e delle scuole • Sospensione dei viaggi di istruzione • Sospensione delle attività museali e culturali • Sospensione dei concorsi pubblici eccetto quelli relativi alle professioni sanitarie • Costituzione di una Cabina di Regia • Disinfezione dei treni e dei mezzi di trasporto pubblico • Obbligo di informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, da parte degli individui provenienti da zone a rischio, che hanno fatto ingresso in regione
	Molise	Ordinanza 24 febbraio 2020 Ordinanza 26 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di comunicazione per chi proviene dalle aree dove risulta positiva almeno una persona • Disposizioni in materia d'aggiornamento degli operatori sanitari in rapporto all'evolversi degli aspetti clinici ed epidemiologici dell'infezione in corso • Disposizioni atte a garantire, ai soggetti in quarantena, la massima assistenza logistica

			<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di segnalazione degli spostamenti alle autorità di protezione civile • Ordinanza in vigore per novanta giorni
	Piemonte	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p> <p>Nota esplicativa 24 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento
	Puglia	<p>Disposizioni 26 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono escluse dalla sospensione tutte le attività riferite a beni e servizi di prima necessità • Non sono sospese le attività religiose a determinate condizioni • I cittadini che rientrano in Puglia dalle regioni a rischio devono comunicare la propria presenza agli enti sanitari predisposti nel territorio • Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici pubblici, i sindaci e le associazioni di categoria devono esporre le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie rese note dal Ministero della salute • Nelle PA devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani • Le aziende di trasporto pubblico devono adottare interventi straordinari di sanificazione • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento • In caso di comparsa dei sintomi, la persona in sorveglianza deve avvertire il medico, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi e rimane • Validità fino a nuovo provvedimento
	Sardegna	<p>Ordinanza 22 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispone la quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni, per i soggetti che abbiano avuto stretti contatti con casi confermati positivi di malattia infettiva diffusiva COVID-19 o che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia • Controlli verso tutti i passeggeri che arrivano in Sardegna da destinazioni extraregionali • Dotazione dei termo-scanner agli aeroporti regionali • Controllo delle temperature dei passeggeri in arrivo nel territorio regionale • Validità dell'ordinanza di 90 giorni
	Sicilia	<p>Ordinanza 31 gennaio 2020</p> <p>Università di Palermo 26 febbraio 2020</p> <p>Università di Messina 26 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza 25 febbraio 2020</p> <p>Ordinanza 26 febbraio 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinanza del 31 gennaio 2020 riguardante l'allerta verso chi vola dall'Italia per Wuhan al fine di individuare precocemente i casi sospetti di coronavirus • Sono state disposte misure contenitive a livello universitario (blocco didattico nelle università di Messina e Palermo). L'Università di Catania ha adottato parziali provvedimenti sospendendo alcune attività. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione del Coordinamento per le attività necessarie al contenimento del virus • Pulizia straordinaria negli asili nido, scuole ed Enti di formazione

	Toscana	Ordinanza 21 febbraio 2020 Ordinanza 22 febbraio 2020 Ordinanza 23 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazioni dei casi sospetti • Raccomandazioni per gli ospedali e per le strutture sanitarie e socio sanitarie toscane • Disposizioni per le microbiologie del SSR • Raccomandazioni per medici • Raccomandazioni per le situazioni di isolamento
	Trentino Alto Adige	Ordinanza - Trento 22 febbraio 2020 Ordinanza - Trento 24 febbraio 2020 Ordinanza - Bolzano 23 febbraio 2020 Ordinanza - Bolzano 23 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Annullamento delle manifestazioni pubbliche • Sospensione dei servizi socio-educativi • Sospensione delle attività didattiche e universitarie • Sospensione delle attività di Alta formazione musicale e artistica • Annullamento delle manifestazioni che, a particolari condizioni, si svolgono in luoghi chiusi • Adozione di misure atte a limitare il contagio
	Umbria	Ordinanza 26 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione degli accessi nelle strutture di ricovero ospedaliero • Inserimento di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nei locali pubblici • Disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo delle dei viaggi di istruzione e scambi e gemellaggi • Obbligo di informazione da chi fa ingresso in Regione proveniente dalle zone a rischio • Disposizioni sugli operatori di Sanità Pubblica • Monitoraggio delle condizioni di salute di chi è in condizioni di isolamento
	Valle D'Aosta	<u>Non sono state adottate disposizioni straordinarie</u>	
	Veneto	Ordinanza 23 febbraio 2020 Chiarimenti esplicativi all'ordinanza 24 febbraio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle manifestazioni ed eventi aggregativi • Chiusura dei servizi educativi e dell'infanzia • Sospensione dei servizi museali • Sospensione dei viaggi di istruzione • Obbligo di comunicazione per chi fa ingresso in Veneto da zone a rischio • Misure igieniche • Limitazioni dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza • Disinfezione giornaliera dei treni e di tutto il trasporto pubblico locale • Sospensione delle procedure concorsuali (eccetto i concorsi per personale sanitario) • Valida sino al 1 marzo 2020